



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 290/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2017-2019"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 488 del 31/10/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6/11/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	6/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 11, 49, 50 e 51) pag. 3
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 pag. 13
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).

L.R. 27 dicembre 2016, n. 44 pag. 34
Legge di stabilità regionale 2017.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45 pag. 48
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis) pag. 54
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria

Documentazione citata

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (ARTT. 36 E 39) pag. 55
Statuto della Regione Calabria

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 11, 49, 50 e 51) ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 11 *Schemi di bilancio* ⁽³⁵⁾

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'*art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'*art. 2427* e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'*art. 39, comma 10*, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'*art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, sono allegati:

- a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
- b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'*art. 1, comma 2*, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri

organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'[art. 3, comma 4](#), mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'[art. 3, comma 12](#), non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'[art. 2, commi 1 e 2](#), è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'[art. 2](#) adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

(35) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 49 *Fondi speciali* ⁽⁹⁸⁾

1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

(98) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* ⁽⁹⁹⁾

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

(99) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale* ⁽¹⁰⁰⁾

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per

l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. ⁽¹⁰¹⁾

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(100) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

(101) Comma così modificato dall' *art. 9-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 ⁽¹⁾.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

Art. 1 *Modifiche alla L.R. 15/1992.*

1. L'articolo 14 della *legge regionale 26 agosto 1992, n. 15* (Disciplina dei beni in proprietà della Regione), è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale delibera in ordine alla classificazione dei beni immobili, alle variazioni di categoria e alla destinazione degli stessi, anche ai fini della loro dismissione.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili sono prioritariamente utilizzati per finalità di pubblico interesse o di pubblico servizio. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è disposto mediante concessione amministrativa in favore di soggetto individuato previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione. Il provvedimento stabilisce:

a) la durata, non superiore ai dieci anni, o, in casi particolari, disciplinati dal regolamento, in funzione dell'ammortamento di oneri posti a carico del concessionario, non superiore a venti anni;

b) l'ammontare del canone concessorio;

c) la cauzione;

d) l'uso, anche occasionale, per il quale la concessione è disposta;

e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

f) le condizioni per la buona conservazione del bene.";

c) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente privato che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ridotto fino al 70 per cento per i soggetti pubblici e fino al 40 per cento per gli enti privati senza scopo di lucro, fermo restando il versamento della cauzione per gli enti privati.";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica alle ipotesi di passaggio del proprietario di fondo intercluso su beni demaniali o patrimoniali indisponibili.";

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili affidati in gestione agli enti strumentali o dipendenti della Regione e alle società partecipate, la concessione amministrativa è rilasciata dal gestore previo nulla-osta del dipartimento che esercita la vigilanza sull'ente o sulla società. Il nulla osta è espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende adottato positivamente.".

2. L'*articolo 15 della L.R. 15/1992*, è così modificato:

a) la rubrica "Contratto di affitto, locazione, comodato, uso" è sostituita dalla seguente: "Affitto, locazione, comodato, uso";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere concessi in godimento, a titolo oneroso, mediante contratto di affitto, locazione o diritto d'uso.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con i soggetti individuati previa procedura comparativa nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità e non discriminazione.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I beni di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi in comodato o in uso gratuito con deliberazione della Giunta regionale a enti pubblici o ad enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse generale o collettivo."

3. L'*articolo 17 della L.R. 15/1992*, è così modificato:

a) al comma 1 le parole "dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'*articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia delle Entrate o, secondo le esigenze d'ufficio o le particolari caratteristiche degli immobili, dagli organi tecnici della Regione";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La stima effettuata dagli organi tecnici della Regione resta comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Tutti gli oneri conseguenti alle operazioni estimative rimangono a carico dell'acquirente.".

4. Al comma 1 dell'*articolo 18 della L.R. 15/1992* sono soppresse le parole "ratificata dal Consiglio regionale".

5. L'*articolo 20 della L.R. 15/1992* è sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Beni regionali e conto generale del patrimonio)

1. I soggetti competenti alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente, alla struttura competente alla redazione del rendiconto generale, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.
2. Gli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria e le società partecipate dalla stessa procedono, entro un anno dall'entrata in vigore del Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017, alla ricognizione dei beni della Regione ad essi affidati in gestione e la trasmettono al dipartimento che esercita la vigilanza sui medesimi enti e società nonché alla struttura competente alla redazione degli inventari dei beni della Regione.
3. La ricognizione di cui al comma 2 è aggiornata entro il 31 gennaio di ciascun anno."

4. All'*articolo 23 della L.R. 15/1992*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le procedure per il rilascio delle concessioni o per l'assegnazione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili sono determinate con regolamento della Giunta regionale sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità, proporzionalità, imparzialità, parità di trattamento, economicità, non discriminazione e razionalità della gestione patrimoniale." ⁽²⁾.

6. Dopo l'*articolo 24 della L.R. 15/1992*, è inserito il seguente:
"Art. 24-bis
(Beni della Regione Calabria affidati in gestione a enti strumentali o dipendenti ovvero a società partecipate)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli enti strumentali o dipendenti della Regione Calabria, e alle società dalla stessa partecipate, per i beni della Regione ad essi affidati in gestione."

(2) NDR: Si ritiene opportuno segnalare che il presente comma sia stato riportato erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come comma 4, essendo già presente un comma 4 all'interno del presente articolo. Pertanto, il suddetto comma 4 dovrebbe intendersi come comma 6, essendo successivo al comma 5.

Art. 2 *Norme di indirizzo per la rimodulazione degli interventi di edilizia sociale. Modifiche alla L.R. 47/2011.*

1. Il comma 5 dell'*articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012, *articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002*)) è abrogato.

2. Al comma 5 dell'*articolo 39 della L.R. 47/2011* dopo la parola "consiliare" sono aggiunte le parole: "da rendere entro trenta giorni".

3. Dopo il comma 5 dell'*articolo 39 della L.R. 47/2011* sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.
5-ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli *articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36* (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

Art. 3 *Categorie di beneficiari. Modifiche all'art. 3 della L.R. 36/2008.*

1. All'*articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36* (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), dopo la categoria dei beneficiari "- Appartenenti alle forze dell'ordine" sono aggiunte le seguenti categorie di beneficiari, che godono delle stesse agevolazioni ivi previste per le altre categorie sociali:
"- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'*articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%
- Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%."

2. Al comma 2 dell'*articolo 3 della L.R. 36/2008* le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" sono sostituite dalle seguenti: "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

Art. 4 *Modifiche alla L.R. 2/2013.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2* (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), la parola "tre" è sostituita dalla seguente "cinque".
 2. Al comma 1 dell'*articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2*, l'importo ivi previsto è ridotto del dieci per cento.
-
-

Art. 5 *Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/2015.*

1. Alla *legge regionale 27 aprile 2015 n. 11* (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 1 sono abrogati i commi 2, 4 e 7;
 - b. al comma 3 dell'articolo 1, le parole "nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, " sono soppresse e la parola "I" è sostituita dalla parola "L";
 - c. al comma 8 dell'articolo 1, dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 - d. il comma 11 dell'articolo 1 è così modificato ⁽³⁾:
 1. dopo le parole "al Dipartimento vigilante" sono inserite le seguenti: "al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni";
 2. sono soppresse le parole "e il 20 gennaio";
 - e. al comma 12 dell'articolo 1, dopo la parola "trasmettono", sono inserite le seguenti "al dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico di enti strumentali, società e fondazioni e al Dipartimento Bilancio, Finanze Patrimonio - Società partecipate";
 - f. dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale)

 1. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
 2. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli Enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
 3. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti ai

sensi della vigente normativa nazionale e regionale a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli Enti strumentali, degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche."

2. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con il presente articolo.

(3) NDR: Nella presente lettera era stato indicato erroneamente il comma 1 dell'art. 1.

Art. 6 *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari

al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

Art. 7 *Modifica all'art. 32 della L.R. 7/1996.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7* (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è così sostituito:
"2. In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento."

Art. 8 *Modifica all'art. 7 della L.R. 31/2002.*

1. Il comma 1 dell'*articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31* (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è così sostituito:
"1. Ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'ordinamento della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale e le relative attribuzioni sono determinate da

appositi atti organizzativi assunti, dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'ordinamento giuridico.".

Art. 9 *Modifiche all'art. 35 della L.R. 19/2009.*

1. All'articolo 35 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - [Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1 la parola "regionali" è sostituita dalle seguenti parole: "o funzionari della pubblica amministrazione";

b. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In mancanza di nomina dei commissari di cui al comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017 ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dagli [articoli 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e 40, comma 3 della [legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - [Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'[articolo 40-bis della L.R. 8/2002](#).".

Art. 10 *Modifiche all'art. 1 della L.R. 18/2013.*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della [legge regionale 12 aprile 2013, n. 18](#) (Cessazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) sono apportate le seguenti modifiche:

a. le parole "dirigenti regionali" sono sostituite dalle seguenti parole: "dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione";

b. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In mancanza di nomina dei commissari entro sessanta giorni dalla scadenza dei pagamenti ovvero in caso di mancato recupero dei crediti entro sessanta giorni dalla nomina, il Dipartimento competente procede all'applicazione delle misure previste dall'[articolo 40-ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e dall'[articolo 40, comma 3 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - [Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)). Nel caso di inapplicabilità di tali misure ovvero di parziale soddisfazione del credito vantato, il Dipartimento competente procede entro sessanta giorni alla riscossione delle entrate nelle forme previste dall'[articolo 40-bis della L.R. 8/2002](#)".

Art. 11 *Integrazione alla [L.R. 30/2016](#).*

1. Dopo il comma 7 dell'[articolo 14 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti."

Art. 12 *Modifiche e integrazioni alla [L.R. 24/2013](#).*

1. Dopo il comma 14 dell'[articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'[articolo 7, comma 6](#), richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate

competenti per territorio, i quali provvederanno alla esecuzione delle operazioni necessarie in esenzione da qualsiasi diritto, emolumento o rimborso.".

2. Il comma 6 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente comma: "6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#). Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'[articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).".

3. Fatte salve le procedure di nomina del collegio dei revisori in corso alla data del 15 dicembre 2016, la lettera c) del comma 5 dell'[articolo 7 della L.R. 24/2013](#), è sostituita dalla seguente: "c) il revisore unico.".

4. La Giunta regionale apporta le necessarie modifiche allo Statuto dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'[articolo 7 della L.R. 24/2013](#).

Art. 13 *Modifiche all'art. 11 della L.R. 7/1996.*

1. Il comma 2 dell'[articolo 11 della L.R. 7/1996](#) è così sostituito:
"2. Il Comitato:
a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;
e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;

- g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
- h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
- i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 6."
-

Art. 14 *Introduzione dell'art. 21-bis nella L.R. 7/1996.*

1. Dopo l'articolo 21 della L.R. 7/1996, è aggiunto il seguente:
- "Art. 21-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative."
-

Art. 15 *Modifiche e integrazioni all'art. 32 della L.R. 7/1996.*

1. L'articolo 32 della L.R. 7/1996 è così modificato:
- a) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.";
- b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
- "4-bis. Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4-bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione."

Art. 16 *Modifica all'art. 44 della L.R. 13/1983.*

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della *legge regionale 5 aprile 1983, n. 13* (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), le parole: "complessivi dell'intero bacino elettorale" sono soppresse.

Art. 17 *Modifiche alla L.R. 45/2012.*

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della *legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45* (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), le parole: "ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

2. L'articolo 24 della *L.R. 45/2012* è così modificato:

a) al comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";

b) al comma 6, sono soppresse le parole ", come previsto nei regolamenti".

Art. 18 *Modifiche all'art. 9 della L.R. 41/2011.*

1. L'articolo 9 della [legge regionale 4 novembre 2011, n. 41](#) (Norme per l'abitare sostenibile), è così modificato:

- a) al comma 2, sono soppresse le parole "superiore al cinquanta per cento";
 - b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato dalla Regione Calabria o da una organizzazione accreditata ai sensi del comma 4, lettera b), estranea alle attività di progettazione e di direzione lavori, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento."
-
-

Art. 19 *Potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire.*

1. Il potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'[articolo 21 del D.P.R. 380/2001](#), è esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta, individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti.

2. Con regolamento della Giunta regionale è disciplinato il procedimento per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

Art. 20 *Fascicolo del fabbricato.*

1. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, la Regione implementa un sistema informativo denominato "fascicolo del fabbricato", le cui modalità di gestione sono definite con apposito regolamento della Giunta regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, tutti gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere b\), c\), d\), e\), f\), del D.P.R.](#)

380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla *legge regionale 11 agosto 2010, n. 21* (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), devono essere preceduti dal censimento degli edifici oggetto dell'intervento nel sistema informativo di cui al comma 1.

Art. 21 *Modifiche all'art. 1 della L.R. 25/2013.*

1. Il comma 2 dell'*articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25* (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), è sostituito dal seguente:
"2. L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1:
a) esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna;
b) è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi derivanti dall'utilizzazione forestale e dalle concessioni onerose di beni."

Art. 22 *Modifiche all'art. 4 della L.R. 25/2013.*

1. I commi 5 e 6 dell'*articolo 4 della L.R. 25/2013* sono sostituiti dai seguenti:
"5. Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:
a) il direttore generale;
b) il revisore unico dei conti.
6. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde per il tramite del dipartimento cui afferisce l'unità organizzativa competente sulle attività in materia di politiche della montagna, foreste e forestazione, nonché, quanto ai bilanci e rendiconti, per il tramite del dipartimento competente in materia di bilancio nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 10."

Art. 23 *Modifiche all'art. 5 della L.R. 25/2013.*

1. I commi 4 e 5 dell'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25*, sono sostituiti dai seguenti:

"4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un dirigente addetto alla segreteria della direzione generale, il quale partecipa alla direzione dell'azienda e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il dirigente di cui al primo periodo è nominato dal direttore generale."

2. Al comma 6 dell'*articolo 5 della L.R. 25/2013* sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) adottare il rendiconto generale, previa relazione del revisore unico dei conti;"

b) alla lettera e), dopo le parole: "da rimboschire", sono aggiunte le seguenti: "e la restituzione di terreni in occupazione;"

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi;"

d) la lettera k) è soppressa;

e) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda;"

3. I commi 7 e 8 dell'*articolo 5 della L.R. 25/2013*, sono sostituiti dai seguenti:

"7. Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere f), g), h), i), j), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.

8. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente della segreteria, di cui al comma 5. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione."

Art. 24 *Modifica all'art. 7 della L.R. 25/2013.*

1. L'articolo 7 della L.R. 25/2013, è sostituito dal seguente:
- "Art. 7
(Revisore unico dei conti)
1. Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
2. Il revisore unico dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il revisore unico dei conti esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7-bis, dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuito del 20 per cento."
-

Art. 25 *Modifica all'art. 8 della L.R. 25/2013.*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 25/2013, le parole ", sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede" sono soppresse.
-

Art. 26 *Modifiche all'art. 9 della L.R. 25/2013.*

1. L'*articolo 9 della L.R. 25/2013* è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Azienda si articola in massimo quattordici settori, raggruppati in aree funzionali.";

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 27 *Modifiche all'art. 12 della L.R. 25/2013.*

1. L'*articolo 12 della L.R. 25/2013*, è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I proventi derivanti dalla utilizzazione forestale o dalla concessione onerosa di beni, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, della L.R. 20/1992*, sono annualmente destinati alla Regione Calabria.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. La Regione può attribuire parte dei proventi di cui al comma 4:

a) per una quota, commisurata al raggiungimento degli obiettivi strategici, all'Azienda Calabria Verde per il finanziamento delle spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione ovvero per il finanziamento di spese di ammodernamento;

b) per altra quota, al bilancio regionale, destinandola al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR.";

c) nel comma 5 le parole: "su proposta del" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il";

d) il comma 6 è abrogato.

Art. 28 *Abrogazione dell'art. 6 della L.R. 25/2013.*

1. L'*articolo 6 della L.R. 25/2013* è abrogato.

Art. 29 *Contenimento degli emolumenti accessori del personale dei Consorzi di bonifica e dell'Azienda Calabria Verde.*

1. Al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'[articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), la spesa per indennità accessorie, corrisposte a qualsiasi titolo al personale in servizio presso l'Azienda Calabria Verde e i Consorzi di bonifica, è ridotta complessivamente, per l'esercizio 2017, del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2016.

Art. 30 *Modifica all'art. 9 della L.R. 10/2003.*

1. All'alinea del comma 4 dell'[articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materia di aree protette), le parole "Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'area protetta sono sottoposte ad autorizzazione concessa dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla pubblicazione del programma triennale delle aree protette, di cui all'articolo 48, e fino all'istituzione delle singole aree protette, sono soggette ad autorizzazione concessa dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente".

Art. 31 *Modifica all'articolo 10 della L.R. 34/2009.*

1. Nel comma 2 dell'[articolo 10 della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 34](#) (Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria), sono soppresse le parole: ", a pena di nullità degli strumenti stessi".

Art. 32 *Modifica all'art. 13 della L.R. 35/2015.*

1. Al comma 10 dell'*articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35* (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", degli enti strumentali della Regione".

Art. 33 *Norma in materia di funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola.*

1. A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'*articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), così come attuato dall'*articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14* (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della *legge 7 aprile 2014, n. 56*), al fine di garantire l'espletamento delle attività connesse ed in assenza di professionalità adibite allo svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'*art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008* (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'*art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 34 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini del contenimento della spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) il numero dei distretti dell'Azienda Calabria Verde, individuati ai sensi dell'*articolo 8 della L.R. 25/2013*, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere ridotto di due unità;

b) la dotazione organica complessiva dell'Azienda Calabria Verde, di cui all'*articolo 11 della L.R. 25/2013*, deve essere ridotta del 10 per cento rispetto a quella dell'anno 2014.

Art. 35 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 44 ⁽¹⁾.

Legge di stabilità regionale 2017.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

TITOLO I

Disposizioni in materia tributaria

Art. 1 *Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'[articolo 6, comma 1, lettera b\), della legge 14 giugno 1990, n. 158](#), all'[articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398](#) ed all'[articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 marzo 1993, n. 68](#), è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate con la stessa decorrenza e nella medesima misura di cui al comma 1.

Art. 2 *Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della L.R. 34/2010.*

1. All'[articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'[articolo 25, comma 2, lettere b\) e c\) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.";

c) al comma 5 dopo le parole: "oltre agli interessi" sono inserite le seguenti: "[doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 504/1995](#)";

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.";

f) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

"7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'[articolo 3, comma 13, della legge 549/1995](#), sono

attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'*articolo 3, comma 13, della legge 549/1995*, si applicano le disposizioni di cui al *D.Lgs. 504/1995* e al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.

7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.".

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Art. 3 Modifiche alla *L.R. 47/2011*.

1. L'*articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 4 Modifiche alla *L.R. 1/1971*.

1. Il comma 1 dell'*articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1* (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria) è sostituito dal seguente: "1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.".

Art. 5 *Modifiche alla L.R. 17/2005.*

1. All'articolo 26 della *legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17* (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla *L.R. 1/1971*, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale.";

b) al comma 2 le parole: "competenti, che lo riscuotono per conto della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "regionali competenti";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del *D.Lgs. 112/1998*.

2-ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.";

d) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:

"3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:

a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.

3-bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.

3-ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3-bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.".

Art. 6 *Modifiche alla L.R. 21/2016.*

1. All'*articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21* (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3, 4 e 5 la parola: "deliberazione" è sostituita dalle seguenti: "regolamento attuativo";

b) al comma 6 la parola: "legale" è sostituita dalle seguenti: "previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo";

c) al comma 8:

1) la parola: "esecutive" è sostituita dalla seguente: "consecutive";

2) le parole: "la struttura competente invia avviso di" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente incorre in";

3) le parole: "dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso" sono soppresse;

4) le parole: "fatto salvo l'esito positivo della preventiva" sono sostituite dalle seguenti: "salvo l'eventuale".

Art. 7 *Cause di non punibilità - L.R. 16/2000.*

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono rimosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla *legge regionale 28 agosto 2000, n. 16* (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 8 *Modifiche alla L.R. 13/2005.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13* (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) le parole: "con l'accantonamento del 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento".

Art. 9 *Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale.*

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523*.

2. Le tariffe sono determinate sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Art. 10 *Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio.*

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I, Capo IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), nonché ai pareri previsti dall'*articolo 269* del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art. 11 *Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA.*

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'*articolo 29-decies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006*, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale.

2. I proventi di cui al comma 1 vengono individuati secondo le modalità di cui all'*articolo 29-quattordices*, comma 13, del *D.Lgs. 152/2006* e destinati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di AIA e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.

3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 12 *Riscossione dei crediti per la somministrazione di acqua per uso idropotabile.*

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Art. 13 *Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale.*

1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.

3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Art. 14 *Riprogrammazione economie di spesa.*

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alla [legge regionale n. 24 del 31 luglio 1987](#), alla [legge regionale n. 13 del 14 aprile 2004](#), alla [legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2005](#), alla [legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005](#), alla [legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2006](#), alla [legge regionale n. 7 del 21 agosto 2006](#), alla [legge regionale n. 9 del 21 agosto 2006](#), alla [legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008](#), alla [legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009](#), e alla [legge regionale n. 47 del 23 dicembre 2011](#), per le quali gli enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.

2. Le economie di spesa determinate dal competente dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con [legge regionale 15/2008](#), con [legge regionale 19/2009](#) e con [legge regionale 47/2011](#), possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di 500.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non possono essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma 2.

Art. 15 *Fondi speciali per le leggi.*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in 1.400.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui 600.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 16 *Nuove autorizzazioni di spesa.*

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'[articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 75.000,00 euro a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni provinciali per gli espropri di cui all'[articolo 41 del D.P.R. 327/2001](#), le cui competenze, a seguito della [legge regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 150.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 - Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di 129.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) e al [D.Lgs. 152/2006](#), le cui competenze, a seguito della [L.R. 14/2015](#), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di 530.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di 100.000,00 euro con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014, per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000.000,00 euro, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 500.000,00 euro allocati al Programma U.14.02.
8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio politiche pubbliche per le autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di 50.000,00 euro con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di 90.000,00 euro, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
10. Al fine di incentivare il turismo scolastico e sociale nel territorio dei Parchi nazionali della Calabria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa a carico del bilancio regionale di 300.000,00 euro con allocazione al programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Adspem Fidas onlus di Reggio Calabria un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, pari a 100.000,00 euro, destinato all'acquisto dell'autoemoteca necessaria allo svolgimento delle attività dell'associazione, con allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17 *Modifiche all'articolo 1 della L.R. 39/2012.*

1. L'articolo 1 della *legge regionale 3 settembre 2012, n. 39* (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. La S.T.V. di cui al comma 1:

a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;

b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;

c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria;

2-bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2-ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:

a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;

b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.

2-quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'*articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7*.

2-quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2-bis si fa fronte con le risorse

finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater.

2-sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2-ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2-quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2-septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2-bis e 2-ter."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;

b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;

c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies;

d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;

e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al [Reg. reg. n. 3 del 4 agosto 2008](#).";

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi 750.000,00 euro, si provvede annualmente per l'importo di 450.000,00 euro con le somme accertate e rimosse al Titolo 3 "Entrate extratributarie", a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di 300.000,00 euro con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad

apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'*articolo 39 del D.Lgs. 118/2011*.

Art. 18 *Modifiche alla L.R. 10/2012.*

1. I commi 1 e 2 dell'*articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 10* (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) sono sostituiti dai seguenti:

"1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi ai comuni capofila dei Distretti sociali nell'ambito dei Piani di zona, per l'attuazione di progetti innovativi volti alla rilevazione dei casi di sospetto DSA. Per il monitoraggio degli interventi, la realizzazione dell'autonomia, il potenziamento delle abilità, la riabilitazione delle persone con diagnosi accertata di DSA, anche attraverso la condivisione di esperienze formative residenziali e di gruppo.
2. Per la concessione dei contributi economici di cui al comma 1 si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate."

2. Per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento a carico del bilancio regionale destinato agli interventi di cui alla *L.R. 10/2012*, è determinato in 50.000,00 euro con allocazione al programma U.04.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 19 *Rifinanziamento leggi regionali.*

1. Ai sensi dell'*allegato 4/1*, paragrafo 7, lettera b), del *D.Lgs. 118/2011*, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 268.089.713,94 euro, 260.427.292,86 euro e 260.417.293,87 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 20 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del [D.Lgs. 118/2011](#), con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
 2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.
-
-

Art. 21 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 45 ⁽¹⁾.**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 27 dicembre 2016, n. 125.

Art. 1 *Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella A).
 2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2017.
 4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2017-2019, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 5.649.608.837,63 per l'anno 2017 e in euro 5.004.252.826,75 ed euro 4.957.939.317,44 rispettivamente per gli anni 2018 e 2019 (tabella B).
 5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2017-2019 è approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato (tabella B - riga uscite per conto terzi).
 6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
 7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2017, è autorizzato l'aggiornamento dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2016, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
-

Art. 2 *Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 11.294.006.131,83 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
 2. È approvato in euro 2.433.662.274,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
 4. È approvato in euro 10.370.113.460,67 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
 5. È approvato in euro 2.364.345.840,44 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
 6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
-

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 4.956.878.033,74 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 83.807.274,08 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. È approvato in euro 4.176.526.179,61 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2017, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
4. È approvato in euro 14.490.840,44 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2017, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4 *Saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2016.*

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, per come determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato alla presente legge, è determinato in euro 1.760.153.717,62 ed è applicato al bilancio di previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.

Art. 5 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per le annualità 2017/2019 in euro 40.426.824,99.

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 6 *Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 8.500.000,00 e in euro 8.500.000,00 per gli anni 2018 e 2019.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 7 *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'[art 48, comma 1, lettera b\) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U 20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 300.000,00.

Art. 8 *Fondo di riserva di cassa.*

2. Il fondo di riserva di cassa, è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2017 in euro 700.000.000,00.

Art. 9 *Quadro generale riassuntivo.*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 *Classificazione dell'entrata e della spesa.*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 11 *Autorizzazione alle variazioni al bilancio.*

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'[articolo 3](#), comma 4, e dell'[articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'[articolo 48](#) e dell'[articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reinscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

Art. 12 *Allegati del bilancio.*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2017-2019, per come previsti dall'*articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3 bis)**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria****Articolo 3-bis***Ulteriori funzioni del Collegio* ⁽⁶⁾.

1. In attuazione dell'*articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'*articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (ARTT. 36 E 39)⁽¹⁾.**Statuto della Regione Calabria ⁽²⁾ ⁽³⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 ottobre 2004, Suppl. Straord. n. 6 Al B.U. 16 ottobre 2004, n. 19.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con [L. 28 luglio 1971, n. 519](#).

(3) Il presente provvedimento è stato promulgato dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione del Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e dopo aver constatato che nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

Art. 36*Attribuzioni della Giunta regionale.*

1. La Giunta regionale:

a) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;

b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui all'articolo 43 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;

d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;

e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

f) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate alla competenza di altri organi;

g) adotta i provvedimenti relativi all'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di livello dirigenziale apicale;

h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il regolamento per l'esercizio della propria attività;

i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.